



L'ASSESSORE  
PAOLA GAZZOLO

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA  
PG.2012. 0155093  
del 25/06/2012



Ai Sindaci dei Comuni

Alla Di.Coma.C.

Al Direttore dell' Agenzia Regionale  
per la Protezione Civile

Alle Strutture Tecniche Competenti  
in materia sismica

Agli Ordini e Collegi professionali

Alle organizzazioni economiche e sociali

LORO SEDI

**OGGETTO: Indicazioni in merito all'applicazione in tutto il territorio regionale, fino al 31/12/2012, del procedimento di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, ai sensi dell'art. 8, comma 15, del D.L. n. 74 del 2012.**

Si richiama l'attenzione sul fatto che, l'art. 8, comma 15, del D.L. n. 74 del 2012, entrato in vigore il giorno **8 giugno 2012**, stabilisce che fino al 31 dicembre 2012, in tutto il territorio regionale, non opera l'obbligo di acquisire l'autorizzazione sismica prima dell'inizio dei lavori <sup>(1)</sup>, trovando generale applicazione il procedimento di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, di cui all'art. 13 della L.R. n. 19 del 2008.

<sup>(1)</sup> In particolare, non trova applicazione, né l'art. 94, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001, come recepito dal comma 1 dell'art. 11 della L.R. n. 19 del 2008; né le ulteriori ipotesi di autorizzazione individuate dal comma 2 del medesimo art. 11 della L.R. n. 19/2008.

**Pertanto, dopo tale data, in tutto il territorio regionale, anche per gli interventi precedentemente soggetti ad autorizzazione sismica, deve essere effettuato il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.**

Questa misura straordinaria di semplificazione procedurale si applica altresì alle varianti sostanziali ai progetti per i quali, in data antecedente all'8 giugno, sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica.

Appare utile fornire le seguenti indicazioni, circa gli effetti dell'entrata in vigore di tale disposizione del decreto legge sui **procedimenti autorizzativi avviati in data antecedente all'8 giugno e non ancora conclusi**. A tal fine occorre distinguere le seguenti ipotesi:

a) istanze di autorizzazione per le quali non è stato assunto alcun atto da parte della struttura tecnica competente in materia sismica. In tali casi, l'istanza deve essere qualificata a tutti gli effetti come deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, e sottoposta alla relativa disciplina. Pertanto, per assicurare la celerità dell'azione amministrativa, la struttura tecnica competente in materia sismica verifica immediatamente la completezza e regolarità formale della pratica presentata e provvede al rilascio dell'attestazione dell'avvenuto deposito, di cui all'art. 13, comma 3, della L.R. n. 19 del 2008;

b) istanze di autorizzazione per le quali siano state formalizzate prima dell'8 giugno richieste di chiarimenti e integrazioni alla documentazione presentata. In questa ipotesi, il soggetto interessato è tenuto a fornire la documentazione integrativa necessaria, e la struttura tecnica competente in materia sismica rilascia l'attestazione dell'avvenuto deposito, dopo la completa presentazione degli atti richiesti;

c) istanze di autorizzazione per le quali sia stato comunicato il preavviso di diniego. In tale ipotesi, essendo già stato accertato, nell'ambito del procedimento in corso, gravi carenze del progetto, l'istanza originaria non può qualificarsi come deposito ai fini dell'immediato inizio dei lavori e la struttura tecnica competente in materia sismica provvede all'assunzione del provvedimento definitivo sull'istanza, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 7, della L.R. n. 19 del 2008;

d) istanze di autorizzazione per le quali prima dell'8 giugno sia stata assunta la determinazione conclusiva del procedimento (rilascio o diniego di autorizzazione). In questo caso la determinazione finale, assunta prima dell'entrata in vigore del decreto, è pienamente efficace, e la struttura tecnica comunica per iscritto al richiedente i contenuti del provvedimento e lo trasmette allo Sportello Unico del Comune competente per territorio.

Rimane fermo l'obbligo di svolgere i **controlli di conformità** dei progetti depositati alle norme tecniche per le costruzioni, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 4 della L.R. n. 19 del 2008.

Sia i controlli di completezza e regolarità formale sia quelli di merito dei progetti devono essere svolti con le modalità indicate alla **lettera B.3. della Delibera della G.R. 26 settembre 2011, n. 1373.**

Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b) il **rimborso forfetario per le spese istruttorie** è dovuto nella misura prevista per il deposito dei progetti e con le modalità indicate nell'Allegato I della delibera della G.R. 27 luglio 2011, n. 1126. Pertanto, nei medesimi casi, i soggetti interessati possono presentare richiesta di **parziale rimborso delle somme versate**, utilizzando l'apposito modulo allegato alla medesima delibera della G.R. n. 1126 del 2011.

Cordiali saluti.

L'Assessore

Paola Gazzolo  
